

ASSI
successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



UNIRE
gente e cavalli

DELIBERAZIONE N. 88 DEL 5 SETTEMBRE 2011

OGGETTO: TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE LAVORO. RICORSO DEL SIGNOR GIUSEPPE NAZIO. CONFERIMENTO MANDATO ALL'AVV. NICOLA PETRACCA ED ALL'AVV. LUIGI PROSEDA.

IL COMMISSARIO

VISTO il d.P.C.M. in data 2 novembre 2010 di nomina del Commissario straordinario dell'Unire;

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, "Riordino dell'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59";

VISTA la legge n. 200 del 1° agosto 2003 di conversione del decreto-legge n. 147 del 24 giugno 2003, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO lo Statuto dell'UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell'ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - quale successore ex lege dell'UNIRE;

VISTO il ricorso presentato al Tribunale di Roma - Sezione Lavoro - dal signor Giuseppe Nazio con il quale il ricorrente chiede: 1) l'accertamento e la dichiarazione della natura di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato del rapporto intercorso con l'Ente dal 1.11.2001, al 31.1.2008 e, per l'effetto, la condanna dell'amministrazione al pagamento della somma di euro 482.237,00 a titolo di differenze retributive; 2) in via subordinata, l'accertamento e la dichiarazione, anche nell'ipotesi di qualificazione giuridica del rapporto alla stregua di collaborazione coordinata e continuativa, che il ricorrente ha svolto le funzioni di direttore responsabile di Unire TV e, per l'effetto, la condanna al pagamento delle differenze retributive per l'importo di euro 482.237,00; 3) l'accertamento e la dichiarazione che l'Unire non ha adempiuto all'obbligo di riassunzione del ricorrente, e, per l'effetto la condanna alla ricostituzione in via giudiziale del rapporto di lavoro; 4) in alternativa alla riassunzione, la condanna dell'Ente al risarcimento del danno quantificato in euro 165.266,00 annui per un tempo pari al periodo di aspettativa di lavoro del ricorrente corrispondente all'età massima pensionabile prevista dal CNLG; 5) in via subordinata a tutte le domande, l'accertamento e la dichiarazione che, nel periodo 1.11.2001- 31.1.2008, il ricorrente ha avuto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la conseguente condanna al pagamento del TFR, quantificato in euro 79.689,05;

CONSIDERATO che la vicenda ha aspetti di assoluta rilevanza per l'Assi quale successore ex lege dell'Unire, stante gli effetti negativi che provocherebbe una conclusione sfavorevole del processo, sia per gli effetti sulla struttura amministrativa dell'agenzia, sia per gli effetti economici;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Generale dello Stato, con nota del 22 luglio 2011, ha fatto presente che la controversia può essere seguita direttamente dall'amministrazione a mezzo di funzionario appositamente delegato;

ATTESO che la difesa dell'agenzia dovrà fondarsi su un complesso supporto probatorio documentale e testimoniale che smentisca la ricostruzione di fatto e di diritto prospettata dal ricorrente;

ASSI

successore ex lege UNIRE
(Legge n.111 del 15.7.2011)



RITENUTO che la controversia comporta la valutazione di una serie di complesse problematiche riguardanti il diritto del lavoro e che l'evolversi del processo necessiterà di un rapporto continuo e costante tra l'agenzia e chi la rappresenterà e difenderà in giudizio, al fine di fornire tutta l'assistenza per la migliore difesa dell'amministrazione;

RITENUTO, pertanto, che la difesa dell'Assi nel processo di cui trattasi, in ragione della rilevanza della controversia, debba essere affidata al legale dell'agenzia e ad un legale del libero foro, comportando, peraltro, una pluralità di tematiche non integralmente affrontabili da personale interno, anche tenuto conto del carico di lavoro che grava sui funzionari dell'Assi e delle carenze di organico esistenti nella struttura amministrativa dell'agenzia;

VISTO l'art.43 del R.D. 30 ottobre 1933, n.1611, il quale stabilisce che, in casi speciali, le amministrazioni per le quali è intervenuta l'autorizzazione al patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato possono non avvalersene adottando apposita motivata delibera;

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, che l'agenzia affidi il patrocinio all'Avv. Luigi Prosseda e ad un avvocato, dotato di indiscussa professionalità e particolare esperienza nel settore del diritto del lavoro che si individua nell'Avv. Nicola Petracca, con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20, legale che ha manifestato la disponibilità ad accettare l'incarico applicando le tariffe professionali nella misura minima e, soprattutto, ha difeso - con successo - l'Unire in altre controversie in materia di diritto del lavoro e di diritto sindacale;

DELIBERA

Di conferire mandato a rappresentare e difendere l'Assi nel giudizio pendente presso il Tribunale di Roma - Sez. Lavoro - a seguito del ricorso del signor Giuseppe Nazio, all'Avv. Luigi Prosseda, legale dell'Agenzia, ed all'Avv. Nicola Petracca, con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n.20, eleggendo domicilio presso lo studio del medesimo.

Gli onorari spettanti all'Avv. Petracca verranno liquidati secondo i minimi della tariffa professionale forense.

L'impegno di spesa verrà assunto con successivo e diverso provvedimento.

La presente deliberazione viene inviata al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'approvazione.

f.to IL COMMISSARIO
CLAUDIO VARRONE